



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO, POSA E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA IN OCCASIONE DI MERCATI, MANIFESTAZIONI E EVENTI ACCIDENTALI, NOLEGGIO PALCO DI PROPRIETA' DELL'AGGIUDICATARIO CON TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO, POSA E RIMESSAGGIO ATTREZZATURE MOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

**PERIODO ANNI TRE
CIG 8971122412**

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

Categoria 01

Trasporto, posa e rimozione della segnaletica temporanea a norma del Codice della Strada (D.lgs. 30.04.1992 n. 285) in occasione di mercati, manifestazioni, celebrazioni, gare atletiche, ciclistiche ed altri eventi a carattere temporaneo o per eventi accidentali, che potranno svolgersi sul territorio comunale;

Categoria 02

Noleggio palco di proprietà dell'aggiudicatario, con relativo trasporto, montaggio, smontaggio e rimessaggio presso i propri magazzini, in occasione di eventi e manifestazioni;

Categoria 03

Posa e rimessaggio di attrezzature mobili (sedie, panche etc.) di proprietà della Stazione appaltante, presso luoghi di deposito del Comune, in occasione di eventi e manifestazioni

N.B. Per eventi e/o manifestazioni organizzati da terzi sul territorio comunale, con o senza il patrocinio del Comune di Domodossola e comunque debitamente autorizzati, gli eventuali rapporti tra soggetto terzo e aggiudicatario per la prestazione delle attività oggetto del presente Capitolato saranno gestiti direttamente dai due soggetti indicati, anche sotto l'aspetto economico.

Art. 2 –DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, ELENCO E MEZZI TECNICI

Il servizio oggetto del presente appalto comprende le seguenti prestazioni nell'ambito di ciascuna categoria:

Categoria 01- POSA SEGNALETICA TEMPORANEA:



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L'Amministrazione comunale metterà a disposizione dell'aggiudicatario le transenne e la cartellonistica stradale in metallo che l'aggiudicatario dovrà ritirare (e poi riportare al termine della manifestazione) presso il Centro operativo comunale/presso il proprio magazzino (a seconda della necessità/indicazioni dettate dalla Stazione Appaltante) ogni qualvolta richiesto. L'Ente mette a disposizione un numero massimo di 50 transenne/elementi di cartellonistica stradale (che dovranno essere tutti numerati in maniera da renderli identificabili quale proprietà del Comune di Domodossola). Nel caso occorressero un numero superiore di transenne/elementi di cartellonistica stradale, esse/i dovranno essere messe/i a disposizione dalla ditta aggiudicataria. Il servizio di posa segnaletica temporanea deve essere espletato utilizzando **esclusivamente** segnaletica a norma del Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n. 285) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n.495) con veicoli idonei al trasporto ed alla collocazione in sicurezza della suddetta segnaletica (segnali orizzontali, transenne, coni segnalatori etc.). In ogni caso i veicoli che trasportano la segnaletica ed il personale addetto alla sua collocazione dovranno essere idonei in funzione della conformazione orografica della città e dell'ampiezza delle strade e dotati delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente. Il personale operante sulla sede stradale dovrà essere all'uopo opportunamente formato, a cura dell'aggiudicatario, ed in possesso dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente per i lavori sulla sede stradale. A conclusione dell'affidamento tutto il materiale dovrà essere riconsegnato senza aver subito danni. In caso contrario l'Ente si rивarrà sull'aggiudicatario trattenendo l'importo relativo al danno subito, dal deposito cauzionale.

La Stazione appaltante, con le modalità riportate all'art. 5, potrà richiedere interventi straordinari per la posa della segnaletica temporanea per eventi accidentali, che potranno svolgersi sul territorio comunale

Categoria 02 -NOLEGGIO PALCO (di proprietà dell'aggiudicatario):

L'aggiudicatario dovrà essere dotato di un palco collaudato (con pedana modulare) con le caratteristiche di cui all'allegato 1 (SCHEDA TECNICA) o equivalente. Le misure del palco richieste sono di mq. 24 max o 12 mq. Tale palco sarà richiesto di norma dall'Amministrazione per tutti gli eventi in programma.

Per eventi che comportano il noleggio del palco per più di un giorno il Comune applicherà, per ogni giorno successivo al primo, una decurtazione sul prezzo giornaliero fissato nel computo metrico in misura dell'80%, fatte salve eventuali migliorie offerte nel progetto tecnico (come da disciplinare art 15.2).

Eccezionalmente potrà essere richiesto il montaggio del palco di proprietà della stazione appaltante, che esula dal presente appalto e sarà oggetto di specifica determinazione di impegno di spesa.

La ditta aggiudicataria dovrà:

- trasportarlo con propri mezzi nel luogo previsto per la manifestazione nell'ambito del territorio del Comune di Domodossola;
- montarlo a norma di legge;
- far redigere da tecnico professionista iscritto in apposito Albo o collegio la dichiarazione di corretto montaggio;
- smontare il palco e riportarlo presso la propria sede. In ogni caso i veicoli che trasportano il palco ed il personale addetto alla sua collocazione dovranno essere idonei in funzione della conformazione orografica della città e dell'ampiezza delle strade e dotati delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente. Il personale operante sulla sede stradale dovrà essere all'uopo opportunamente formato, a cura dell'aggiudicatario, ed in possesso dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente per i lavori sulla sede stradale.
Il palco fornito dovrà essere a norma di legge.



Categoria 03 -TRASPORTO E POSA DI ATTREZZATURE MOBILI IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI

Su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà provvedere, in occasione di eventi che comportino o non comportino il montaggio del palco (di proprietà o a noleggio), a provvedere anche alla posa di attrezzature mobili finalizzate allo svolgimento dell'evento, quali sedie, panche per il pubblico etc., di proprietà dell'Amministrazione, occupandosi di prelevarle con propri mezzi dal magazzino comunale, trasportarle nel luogo dell'evento e ritirarle, al termine della manifestazione.

·-·-·-·

In ordine alle risorse tecniche necessarie per il corretto espletamento del servizio, l'Aggiudicatario deve mettere a disposizione minimo le seguenti risorse:

AUTOMEZZI

- n. 2 furgoni adatti al trasporto di attrezzature e materiale diverso

Tutti gli automezzi dovranno obbligatoriamente:

- avere in dotazione una cassetta/borsa di pronto soccorso
- essere in regola con tutte le norme relative alla circolazione ed i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente
- essere regolarmente omologati per il trasporto da effettuarsi e revisionato secondo legge;
- essere regolarmente sottoposti a manutenzione secondo i cicli previsti dal costruttore;
- essere provvisti delle necessarie coperture assicurative

TECNICO CERTIFICATORE

- un tecnico abilitato alla certificazione del corretto montaggio delle strutture

L'affidatario dovrà poi disporre di tutto ciò che riguarda attrezzi, ferramenta, utensili, dispositivi, strumenti, scale etc. per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, esse dovranno essere rispondenti alle normative di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti.

Art. 3 DURATA

La durata complessiva dell'appalto è pari a **mesi 36 (trentasei)**, con decorrenza prevista per il 01/01/2022 o se successiva dalla data di decorrenza del servizio indicata nel contratto d'appalto e termine al 31/12/2024 o alla data di termine del servizio indicata nel contratto d'appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata e per un importo pari a quella del contratto iniziale. La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto originario;

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 12, del Codice, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore stimato del servizio, parte a corpo e parte a misura, posto a base di gara, è pari a **€ 127.675,59 (euro centoventisettemilaseicentoseventacinque/59 centesimi)** Iva esclusa, di cui **€ 1.329,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta**, per la durata di mesi 36, (anni tre), con decorrenza prevista per il 01/01/2022 e termine al 31.12.2024. L'importo soggetto a ribasso d'asta è quindi pari a € 126.346,29 (centoventiseimilatrecentoquarantasei/29 centesimi, IVA esclusa).

L'importo annuo del servizio, pari a € 42.558,53 (esclusa IVA), di cui € 443,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, **importo soggetto a ribasso d'asta € 42.115,43** risulta così suddiviso:

IMPORTO A CORPO soggetto a ribasso d'asta € 34.939,76 (IVA esclusa)

In tale importo risultano conteggiate le seguenti categorie, con le relative prestazioni organizzate per sottocategorie:

Categoria 01- Trasporto, posa e rimozione della segnaletica temporanea, riferito alla categoria mercati, eventi/manifestazioni e ricorrenze istituzionali a cadenza fissa

Sottocategoria Mercati – importo a corpo

- N. 52 Mercati settimanali del sabato
- N. 2 Mercati straordinari del mese di dicembre
- N. 1 Mercatini di Natale;
- N. 1 Fuori tutto (mese di agosto);

Per un totale di n. 56 mercati

n.b. La posa della cartellonistica di divieto avverrà almeno 48 h prima del giorno del mercato, la posa delle transenne il giorno stesso del mercato, prima dell'inizio;

Sottocategoria RICORRENZE ISTITUZIONALI – a carattere fisso – importo a corpo

- Giorno della Memoria (mese di gennaio);
- Giorno del Ricordo (mese di febbraio);
- Festa Liberazione (25 aprile);
- Festa della Repubblica (02 giugno);
- Repubblica dell'Ossola (mese di ottobre);



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- Ricorrenza defunti 1° novembre (presso cimitero);
- Festa delle Forze Armate (mese di novembre);
- Celebrazione Caduti di Nassiriya (mese di novembre)

Per un totale di n. 8 ricorrenze istituzionali

Sottocategoria EVENTI E MANIFESTAZIONI a carattere fisso – importo a corpo

- Carnevale domese (mese di febbraio)
- Carnevale della Cappuccina (mese di febbraio)
- N. 5 manifestazioni estive di tipo culturale (tipo rassegna “Giovedì d’estate”)
- Santi Patroni (mese di giugno)

Per un totale di n. 8 eventi e manifestazioni

Sottocategoria EVENTI ACCIDENTALI, CHE POTRANNO VERIFICARSI SUL TERRITORIO COMUNALE - importo a corpo

Sono stati computati nell’importo a corpo **n. 10 interventi** rientranti in tale tipologia di prestazione.

Categoria 02 -NOLEGGIO PALCO (di proprietà dell’aggiudicatario): Noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio e rimessaggio palco di proprietà dell’aggiudicatario

Sottocategoria EVENTI MANIFESTAZIONI – a cadenza fissa – importo a corpo

- Carnevale domese (mese di febbraio)
- Carnevale della Cappuccina (mese di febbraio)
- N. 5 manifestazioni estive di tipo culturale (tipo rassegna “Giovedì d’estate”)
- Santi Patroni (mese di giugno)

Per un totale di n. 8 eventi

Categoria 03 -TRASPORTO E POSA DI ATTREZZATURE MOBILI IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI – importo a corpo

Sono stati computati a corpo **n. 5 eventi e/o manifestazioni** che potranno richiedere la posa e il rimessaggio delle attrezzature mobili di proprietà della Stazione appaltante (circa 100 sedie a volta).

IMPORTO A MISURA

€ 7.175,67 (IVA esclusa)

Il suddetto importo a misura, facente parte dell’importo soggetto a ribasso d’asta ai soli fini della determinazione del valore dell’appalto, verrà corrisposto al soggetto aggiudicatario solo nel caso e nella misura in cui vengano richiesti dalla Stazione appaltante, sulla base di specifiche esigenze, uno o più



interventi, appartenenti alle suddette categorie di prestazioni e conteggiati nel computo metrico, nella sezione interventi a misura.

N.B. Le suddette categorie con le relative prestazioni previste su base annua, computate nell'importo annuo soggetto a ribasso d'asta, a corpo e a misura, sono da replicarsi per pari importo per ogni anno della durata dell'appalto.

Art. 5 - MODALITA' E TEMPI

POSA TRANSENNE Le modalità ed i tempi dell'intervento sono disciplinati nel seguente modo:

a) **INTERVENTI ORDINARI:** di norma gli interventi di posa della segnaletica temporanea per manifestazioni, cerimonie, fiere, mercati ed altri eventi a carattere fisso temporaneo, saranno effettuati dall'aggiudicatario,

b) previa intesa con l'organo di Polizia Stradale richiedente l'intervento, che avrà all'uopo predisposto apposita ordinanza di regolamentazione temporanea della circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada, con un preavviso di almeno 48 ore, qualora siano previsti divieti di sosta e almeno 24 ore negli altri casi;

b) **INTERVENTI STRAORDINARI:** solo per questa tipologia di interventi il servizio deve essere garantito dall'aggiudicatario in funzione ausiliaria e/o sostitutiva degli interventi di competenza del Servizio Segnaletica del Comune di Domodossola, unicamente per la prevenzione ed il segnalamento delle insidie stradali. L'intervento del veicolo, con a bordo la segnaletica temporanea ed il personale incaricato della posa, deve essere assicurato **entro 60 minuti dalla richiesta del Comune**. Tali interventi potranno essere effettuati dall'aggiudicatario, esclusivamente previa richiesta dell'organo di Polizia Stradale del Comune o, in casi particolari, del Dirigente dell'Area Patrimonio, Gestione del Territorio, Protezione Civile e Gare, ovvero dal Sindaco quale responsabile della pubblica incolumità. Questi interventi sono limitati al segnalamento dell'insidia stradale o del pericolo, per assicurare le condizioni minime di sicurezza stradale, compromesse da eventi imprevisti ed imprevedibili: rottura del sedime stradale, buche ed avvallamenti, caduta di alberi, pali e segnaletica ecc.. Tali interventi straordinari debbono intendersi limitati al solo posizionamento della segnaletica, indispensabile ad evidenziare correttamente il pericolo e ad evitare il verificarsi di sinistri ai veicoli o ai pedoni in transito nel luogo dell'evento. E' in ogni caso escluso ogni autonomo intervento dell'aggiudicatario, in assenza della preventiva formale richiesta degli organi del Comune, come in precedenza individuati.

1. Le operazioni di posa della segnaletica temporanea potranno avvenire anche in assenza dell'intervento sul posto del personale con qualifica di Polizia Stradale o di altro personale del Comune che ha attivato il servizio, ma dovranno essere:

- conformi al dispositivo delle ordinanze, nel caso a);
- conformi alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento ed alle direttive impartite dall'organo di Polizia Stradale del Comune o dal Dirigente dell'Area Patrimonio e Gestione del Territorio, nel caso b);

2. di ogni intervento di posa il personale incaricato dovrà redigere verbale di posa, indicante il nominativo del personale intervenuto, l'orario di collocazione della segnaletica, il luogo di posizionamento e l'elenco di ogni segnale collocato o rimosso; detto verbale dovrà essere trasmesso alla Polizia Locale per il visto di competenza, ai fini della liquidazione;

3. l'aggiudicatario dovrà disporre di propria segnaletica e transenne, conformi al Codice della Strada ed al relativo Regolamento, nel caso di manifestazioni/interventi nei quali siano richieste più di 50 transenne/elementi di cartellonistica stradale (come specificato al precedente art. 5);



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

NOLEGGIO PALCO (di proprietà dell'aggiudicatario):

di norma le richieste per il noleggio del palco per manifestazioni, cerimonie, fiere, mercati ed altri eventi a carattere temporaneo, saranno effettuati dalla struttura comunale competente, che avrà all'uopo predisposto apposita ordinanza di regolamentazione temporanea della circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada, qualora sia previsto l'uso in piazze o nelle strade. La posa dovrà avvenire entro 48 ore dalla data di richiesta del Comune (ordini di servizio dei Responsabili di cui all'art. 9), oppure nei termini specifici convenuti con l'Amministrazione.

Art.6 – PENALITA'

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato di volta in volta per la prestazione del servizio, in caso di esecuzione non conforme a quanto specificato nel presente Capitolato oppure nel caso di danneggiamento delle transenne o della cartellonistica stradale, o del palco di proprietà dell'Ente, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penali:

- per ogni giorno o (frazione di giorno) di ritardo di posa del palco rispetto ai termini temporali fissati dall'Amministrazione: € 1.000,00 (mille/00);
- per ogni ora di ritardo per la posa delle transenne, della cartellonistica stradale, rispetto ai termini temporali fissati dall'Amministrazione: € 100,00 (cento/00);
- per il danneggiamento delle transenne, della cartellonistica stradale o del palco di proprietà dell'Ente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale in base al danno effettivamente creato.

L'elenco delle succitate penali non è da intendersi esaustivo: il Comune si riserva di applicare una penale da € 250,00 a € 5.000,00, per il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione da parte di questa Stazione appaltante della inadempienza riscontrata mediante raccomandata o PEC, rispetto alla quale l'Affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della contestazione stessa.

Si procede al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo al SAL del trimestre nel quale è stato assunto il provvedimento.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

In ogni caso è obbligo dell'Affidatario dare comunicazione al Comune delle procedure correttive adottate per verificare il ripetersi dell'infrazione.

Il Comune si riserva, in caso di constatata applicazione di almeno 5 (cinque) penali e indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Affidatario inadempiente e incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 7- POLIZZA ASSICURATIVA

1. La Ditta appaltatrice è tenuta prima della consegna del servizio a presentare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e di opere, preesistenti, verificatisi nel corso degli interventi, con validità sino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi. La somma assicurata è stabilita pari al 100% dell'importo complessivo posto a base d'appalto e tale somma è da imputare alla copertura dei danni arrecati a impianti ed opere preesistenti.



2. L'Impresa è tenuta inoltre a stipulare apposita polizza di assicurazione per R.C.T. da stipularsi con Compagnia assicurativa di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni per tutto il periodo contrattuale e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade comunali. La polizza R.C.T. dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade comunali oggetto del lotto aggiudicato.

Le polizze devono avere i seguenti massimali non inferiore ai seguenti:

R.C.T. per persona	€ 5.000.000,00
R.C.T. per danni a cose ed animali	€ 2.000.000,00
R.C.O. per sinistro	€ 5.000.000,00
R.C.O. per persona lesa	€ 2.000.000,00

3. La Stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'impresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'impresa dalle sue responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione alla esecuzione del servizio. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

ART.8 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto, l'Affidatario deve costituire, prima della stipulazione del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara e ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva nella misura del 10% del corrispettivo complessivo della concessione del servizio.

1. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la misura della garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 c. 2 e 3.
3. La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria deve prevedere:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile,
 - c. la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune,
 - d. la scadenza 6 mesi successivi al termine del servizio,
 - e. che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti del Comune, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede il Comune.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.
5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, che si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta



per garantire la continuità del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario.

7. Il Comune ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in loco.
8. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dall'Affidatario, per la parte incamerata.
9. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato al termine della durata contrattuale, solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e previa verifica di regolarità della prestazione.
10. In caso di esercizio dell'opzione per ulteriori anni 3 da parte del Comune il gestore dovrà costituire nuova cauzione o integrare quella esistente.

ART. 9- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno richieste, con appositi ordini di servizio, dal Responsabile della Polizia Municipale (per il posizionamento segnaletica temporanea) e dal Responsabile dei Servizi al cittadino (per il noleggio e montaggio palco), a conclusione dell'iter procedimentale di autorizzazione dell'evento/manifestazione.

Al termine dell'attività l'aggiudicatario dovrà consegnare ai Responsabili, per la parte di rispettiva competenza, il report di quanto eseguito, riportante data, orario, oggetto dell'attività, riferimento all'ordine di servizio.

Art. 10- PAGAMENTI

1. La Stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamenti, che verranno fatturati dall'aggiudicatario con cadenza trimestrale, per i servizi resi nell'arco del trimestre concluso, entro 30 giorni data ricezione fattura elettronica e previa verifica di regolarità del D.U.RC.
2. Ai fini della liquidazione, la fattura dovrà inderogabilmente essere corredata dai giustificativi di spesa (report di cui all'art. 9), controfirmati dai Responsabili che hanno provveduto, ai sensi del presente Capitolato, ad emettere l'ordinativo.
3. Inoltre la fattura dovrà riportare il CIG, l'IBAN comunicato al Comune tramite compilazione dell'apposito modulo di Tracciabilità dei pagamenti, il codice ufficio univoco per la fatturazione elettronica (UFN7F7), il periodo di riferimento, il numero di provvedimento e di impegno comunicati dall'ufficio competente ed essere intestate al Comune di Domodossola – Area Patrimonio e Gestione del territorio.
4. Ai sensi della L. n. 136/2010 l'aggiudicatario assume sotto la propria personale responsabilità, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge.

Art. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietato subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni.

Art. 12 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO



1. La ditta appaltatrice, esercente di un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.359 del Codice penale, dovrà fornire il servizio nei termini, con le modalità ed i tempi previsti dall'art.5 e 6 del presente capitolato.
2. È dovere dell'aggiudicatario attenersi alle migliori regole dell'arte in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio, per evitare il rischio di sinistri lungo le strade comunali e curando che non vengano arrecati danni, in particolare ai mezzi in circolazione. **A tal proposito è fatto obbligo allo stesso di provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature (transenne o altri elementi di cartellonistica stradale) affinché siano sempre utilizzabili in sicurezza, a seguito del loro uso da parte del proprio personale.**
3. L'aggiudicatario dovrà segnalare ai competenti uffici comunali eventuali danneggiamenti che si dovessero riscontrare alle attrezzature, non imputabili al loro operato bensì causate da soggetti terzi.
4. L'aggiudicatario dovrà comunicare, entro il termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante per la produzione dei documenti utili alla stipula del contratto, il nominativo e i contatti del referente operativo del servizio, al quale il personale comunale farà riferimento per organizzare le attività oggetto del presente capitolato, entro i termini di preavviso stabiliti dall'art. 5 del presente Capitolato.
5. La Stazione Appaltante si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità qualora, durante lo svolgimento dei servizi, dovessero accadere incidenti o danni a persone e/o cose, sia per azioni compiute dai mezzi in opera, sia per mancato o inefficace intervento.
6. La Ditta Appaltatrice dei servizi rimane quindi l'unica responsabile civile e penale verso terzi per quanto riguarda l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. La Ditta Appaltatrice è tenuta pertanto a sollevare la Stazione Appaltante dai danni a persone o cose che dovessero essere provocati anche dall'insufficiente o dal mancato espletamento del servizio cui trattasi.

Art.13 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Affidatario dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax o posta elettronica certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dal Comune; entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Comune, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. 6 o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
2. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - a. frode nella esecuzione del servizio,
 - b. inadempimento alle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità,
 - c. stato di inosservanza dell'Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto,
 - d. revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato,
 - e. esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato,
 - f. esecuzione del servizio con personale non in possesso di idonei requisiti per la prestazione del servizio,
 - g. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di



lavoro,

- h. sospensione del servizio senza giustificato motivo,
 - i. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio,
 - j. reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio,
 - k. mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 8,
 - l. applicazione di n.5 (cinque) penalità di cui al precedente art. 6,
 - m. cessione dell'Azienda in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di legge,
 - n. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa,
 - o. perdita dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale e tecnica certificati e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla gara,
 - p. qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 7,
 - q. contegno abituale scorretto verso gli utenti ed ogni altro soggetto con il quale l'impresa entri in contatto in occasione dell'esecuzione del servizio, accertato dal Responsabile del Procedimento, anche attraverso segnalazione dei responsabili dei servizi e/o anche tramite prove testimoniali, da parte dell'Affidatario e/o del personale adibito al servizio;
 - r. mancato rispetto di quanto disposto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi ed in particolare di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
- 3. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Comune può provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Affidatario, il regolare funzionamento del servizio.
 - 4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'Affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune debba sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
 - 5. L'Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.).
 - 6. Ove il gestore richieda la risoluzione del contratto, dovrà darne preavviso con 6 (sei) mesi di anticipo.
 - 7. La risoluzione anticipata comporterà una penale consistente nell'incameramento da parte del Comune del deposito cauzionale così come costituito all'atto di stipula del contratto.

ART. 14 – RECESSO

- 1. Il Comune può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'Affidatario:
 - a. per motivi di pubblico interesse,
 - b. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
- 2. L'Affidatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora il Comune intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.
- 3. Il Comune è in ogni caso esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
- 4. L'Affidatario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463).



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ART. 15- CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione comunale e ditta aggiudicataria in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie, qualunque sia la loro natura (tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa) che dovessero insorgere sarà competente il Foro di Verbania.

ART. 16- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Affidatario è responsabile del trattamento dei dati personali del Comune dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Affidatario si impegna a comunicare al Comune i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali prima della stipula del contratto.
3. L'Affidatario si impegna ad accettare la lettera di incarico a responsabile al trattamento ex art. 28 del regolamento (ue) 2016/679.

ART. 17- SPESE ED ONERI FISCALI

1. Il contratto di affidamento del servizio verrà stipulato entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva divenuta efficace.
2. Tutte le spese accessorie, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Art.18- NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa richiamo esplicito alle norme del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) e del Codice Civile.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to digitalmente Dott.ssa Antonella Salina